

# INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

(quadro riepilogativo delle norme di riferimento)

## Riferimenti normativi.

C.M. 22.09.1983 N. 258,	O.M. 24.4.2000 N. 126,	CIRC. AIPA 6.9.2001 N. 32,
C.M. 3.9.1985 N. 250,	C.M. 11.7.2000 prot. N.577/D	Intesa 8.11.2001,
C.M. 4.1.1988 N. 1,	C.M. 20.10.2000 N. 235,	C.M. 9.11.2001 N.prot. 1370,
C.M. 22.9.1988 N. 262,	C.M. 30.10.2000 N. 245,	Lettera CIRC. 12.11.2001 N.prot. 704,
L. 5.2.1992 N. 104,	L. 8.11.2000 n. 328,	Nota Min.30.11.2001 n. prot. 3390,
D.M. 9.7.1992,	O.M. 21.5.2001 N. 90,	C.M. 30.4.2002 n. prot. 186 C.M. 17.7.2002 n. 81,
D.P.R. 24.2.1994,	Sentenza Corte Costituzio- nale n. 226 del 4.7.2001,	Legge 27.12.2002 n. 289 art. 35 comma 7.
O.M. 9.3.1995 N. 80,	C.M. 20.7.2001 N. 125,	
O.M. 21.4.1997 N. 266,	L. 20.8.2001 N. 333,	
L. 20.1.1999 N. 9,	C.M. 13.9.2001 N. 139,	
D.M. 6.6.1999 N. 141,	C.M. 4.10.2001 N. 146,	
L. 22.3.2000 N. 69,		

## Persona handicappata.

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”. ( Legge n. 104 del 5.2.1992, art. 3 comma 1).

Per handicap si intende una difficoltà di autonomia e di relazione della persona, connessa a una disabilità derivante da una menomazione. La persona handicappata ha diritto ai benefici e alle prestazioni previste dalla legge: Cura, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica, lavorativa ( legge 104/1992).

## La disabilità.

Si distingue secondo la tipologia in fisica e/o psichica e sensoriale, secondo la gravità in lieve media grave/gravissima. L’OMS nel 1980 ha individuato la seguente classificazione della disabilità: *disabilità nel comportamento, disabilità nella comunicazione, disabilità nella cura della*

*persona, disabilità locomotorie, disabilità dovute all'assetto corporeo, disabilità nella destrezza, disabilità circostanziali, disabilità in particolari attività, disabilità per altre restrizioni all'attività.*

## La certificazione.

L'accertamento della disabilità, ai fini dell'integrazione scolastica, è fino ad ora regolato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo e coordinamento ( DPR 24.2.1994) e spetta all'apposita Commissione dell'ASL (Unità multidisciplinare composta da un neurologo, uno psicologo, un pedagogo, un assistente sociale e da eventuali operatori specialisti in riabilitazione) tuttavia è sufficiente la certificazione di uno specialista pubblico o di uno psicologo in servizio o convenzionato con l'ASL.

La segnalazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24.2.1994, anche dal Dirigente scolastico; il decreto non fa riferimento alla famiglia, ma è chiaro che questa comunque debba essere sempre coinvolta per non violare i diritti del minore e la tutela parentale.

## Diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica.

Si fonda sugli artt. 3, 34 della Costituzione, l'alunno disabile può frequentare la scuola dell'obbligo anche sino al compimento del 18° anno di età ( legge 104/1992, art. 14, comma 1). Inoltre può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

Agli alunni disabili si applicano le norme previste per l'integrazione nella scuola di base ( Legge n. 9 del 20.1.1999).

La frequenza non può, comunque andare oltre il 18° anno( Sentenza Corte Costituzionale 4.7.2001 n. 226).

L'eventuale assolvimento dell'obbligo può essere assolto nei corsi d'istruzione per adulti che dovranno, pertanto, garantire le medesime facilitazioni previste dalle istituzioni scolastiche ( es. insegnanti di sostegno, ausili tecnologici, ecc...).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1988 estende il diritto alla frequenza scolastica anche agli istituti secondari di secondo grado.

Per l'esercizio del diritto all'istruzione la normativa prevede:

- la nomina di docenti specializzati,
- l'elaborazione di una documentazione specifica finalizzata a un intervento individualizzato (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato).

Per l'esercizio del diritto alla frequenza scolastica la normativa prevede l'elaborazione di una documentazione specifica finalizzata ad un intervento individualizzato.

## La Diagnosi funzionale (DF).

E' il documento che certifica sul versante sanitario l'handicap, deve contenere elementi clinici, elementi psicosociali, difficoltà e potenzialità dell'alunno, è "la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno handicappato ( D.P.R. 24.02.1994, art. 3).

Essa è redatta prima dell'iscrizione o dopo la segnalazione, dall'Unità Multidisciplinare dell'ASL composta dallo specialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e da operatori sociali. I contenuti della D.F., che ha il carattere di temporaneità e transitorietà, sono:

Anamnesi familiare;

aspetti clinici ( anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica);

aspetti psicosociali ( area cognitiva,affettivo relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia).

Una sintesi della Diagnosi Funzionale costituisce la premessa per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale.

## II Profilo Dinamico Funzionale ( PDF).

E' la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell'alunno handicappato nei tempi brevi ( sei mesi) e medi ( due anni) ( art. 4 DPR 24.2.1994).

Il PDF è il documento che fa seguito alla DF, viene redatto da un Gruppo di lavoro misto composto dell'Unità Multidisciplinare, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori dell'alunno; i suoi contenuti riguardano:

- l'asse cognitivo,
- l'affettivo relazionale,
- il comunicazionale,
- il linguistico,
- il sensoriale,
- il motorio prassico, il neuropsicologico.

Per ogni asse va analizzato il funzionamento e il prevedibile livello di sviluppo.

Fonti per la redazione del PDF sono:

- la diagnosi funzionale,
- il fascicolo personale dell'alunno,
- le informazioni della scuola precedente,
- le informazioni della famiglia,
- le osservazioni sistematiche.
- Il PDF è soggetto a verifiche, per un bilancio diagnostico e prognostico, in media ogni biennio:
- alla fine della seconda elementare,
- alla fine della quarta elementare,

- alla fine della seconda media,
- alla fine del biennio e del quarto anno del superiore.

Si procede altresì ad un suo aggiornamento:

- alla fine della Scuola dell'Infanzia,
- della Scuola Elementare,
- della Scuola Media,
- durante la Scuola Superiore.

Il documento ha valore amministrativo, in esso vengono infatti indicate le ore di sostegno e l'area disciplinare del docente di sostegno.

Una sintesi del PDF costituisce la "premessa" per la relazione del Piano Educativo Individualizzato.

## Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP).

È il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica ( DPR 24.2.1994, art. 5).

Al PEI o PEP provvede un gruppo di lavoro operativo (GLHO) costituito da:

- operatori designati dall'ASL,
- insegnanti curricolari,
- docente di sostegno,
- genitori dell'alunno e rappresentanti istituzionali che se ne occupano.

Esso viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ovviamente dopo un periodo di osservazione e deve prevedere:

- gli interventi educativi per l'area socio-affettiva e psico-motoria,
- gli interventi didattici per l'area linguistico-comunicativa, logico-matematica, tecnico-pratica e le singole discipline.

Il PEI è soggetto a verifiche ordinarie trimestrali/quadrimestrali e, straordinarie da parte del GLHO.

Il processo d'integrazione dell'alunno disabile, inteso come inserimento attivo ed organico nel gruppo classe, comporta una collaborazione interistituzionale la cui espressione sono i seguenti gruppi di lavoro.

## Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP).

Presso il CSA è istituito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 104/92, il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale in sigla GLIP.

Ha funzione di consulenza per l'Ufficio Scolastico a livello provinciale e per le singole scuole e di collaborazione con gli EE.LL. allo scopo di favorire le condizioni del processo d'integrazione degli alunni disabili ( D.M. 26.6.1992, D.M. 11.04.1994).

Esso è composto ( art. 15, comma 1 legge 104/1992) da:

- Un ispettore tecnico,
- un esperto della Scuola,
- due esperti designati dagli EE.LL.,
- due esperti dell'ASL,
- tre esperti designati dalle Associazioni delle persone handicappate.

Il gruppo di lavoro interistituzionale ha la funzione di consulenza e proposta all'Ufficio provinciale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli EE.LL. e le ASL, per l'impostazione e l'attuazione del PEP e per qualunque altra attività inerente l'integrazione degli alunni disabili ( D.M. 26.6.1992, DM 11.04.1994 n. 122). Alle riunioni del GLIP partecipano anche i rappresentanti delle scuole di volta in volta interessate.

N.B. La CM del 20.10.2000 n. 235, che si riporta in stralcio , a seguito della riforma degli uffici Periferici del MIUR, prevede una ridefinizione dell'organismo che deve collaborare con i Nuclei per l'autonomia.

*"A livello locale, la riforma del Ministero obbliga ad un ripensamento delle strutture di servizio per l'integrazione dell'handicap nell'ottica del nuovo sistema di responsabilità. In questa fase di transizione è opportuno che i diversi livelli territoriali predispongano azioni di studio e proposte di riorganizzazione conseguenti al processo più complessivo di riordino dei servizi, nella logica del supporto e della consulenza, tenendo conto del nuovo livello regionale di governo e pianificazione del servizio scolastico.*

*A tale proposito i Glip sono le strutture che meglio dovranno essere ridefinite nel nuovo contesto.*

*A tale riguardo l'annuale relazione sulle attività dei Glip, prevista dall'art. 15 della legge n. 104/1992 e dal D.M. applicativo n. 122 dell'11/4/1994 art. 4 punto f) - invio entro il 15 dicembre di ogni anno - dovrà essere finalizzata a fornire notizie ed indicazioni sui seguenti punti:*

1. *attività istituzionale effettivamente svolta;*
2. *collaborazione tra Glip e Nuclei per l'autonomia;*
3. *modalità di utilizzo dei fondi, con particolare attenzione alla quota del 25% destinata ad attività di perequazione;*
4. *proposte operative di revisione dei Glip in relazione alla riforma dell'Amministrazione."*

## **Gruppo di studio e di lavoro d'istituto (GLHI).**

Presso ogni scuola è istituito un gruppo di studio e di lavoro d'Istituto (GLHI) composto da:

- insegnanti,
- operatore dei servizi,

- familiari e studenti.

Il Gruppo ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo ( Legge 104/92, art. 5, comma 2).

## L'accordo di programma.

Lo strumento giuridico operativo per facilitare l'intesa e l'assolvimento, da parte delle varie istituzioni, dei compiti specifici, è l'Accordo di Programma ( legge 142/1990, art. 27; legge 104/1992, art. 13, comma 1, lett.a; d.m. 9.7.1992).

Nell'accordo vengono definite le funzioni della Scuola e delle Istituzioni che interagiscono con essa per l'attuazione del processo d'integrazione.

Esso è finalizzato alla "programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive" (d.m. 9.7.1992, art. 2, comma 2).

Gli accordi possono essere stipulati a livello regionale, provinciale, comunale e da parte delle singole unità scolastiche autonome con gli enti territoriali ( legge 449/1997, art. 40).

L'accordo deve prevedere:

- gli obiettivi,
- le modalità
- gli interventi finanziari,
- le risorse disponibili,
- i compiti di ciascun ente sottoscrittore.

## La continuità verticale.

La C.M. 1/1988, sulla continuità verticale, prevede adempimenti funzionali ad assicurare un raccordo tra i gradi dell'istruzione della scuola dell'obbligo che per analogia, come richiamato dalla c.m. 262/1988, potrebbero essere applicati anche dalla scuola secondaria superiore. Oltre alle intese preliminari tra i diversi gradi di scuola, si consente:

la possibilità che il docente di sostegno della scuola di provenienza partecipi alla elaborazione del P.E.I.;

la possibilità che lo stesso docente venga temporaneamente utilizzato nel grado di scuola successivo.

## La valutazione degli alunni disabili.

Aspetto importante riveste la normativa sulla valutazione degli alunni disabili, in essa possiamo riscontrare modalità differenti per la valutazione degli alunni nella scuola dell'obbligo rispetto a quelli della scuola superiore.

## Valutazione nella scuola dell'obbligo.

Le prove d'esame devono essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali ( legge 104/1992, art. 16, comma 2).

Il D.M. 10.12.1984 ha introdotto il principio della rispondenza delle eventuali prove differenziate agli obiettivi ed alle finalità della Scuola Media.

L'O.M. 21.5.2001 riprende anche un diverso principio, abbastanza controverso, che comporta la possibilità di partecipare agli esami senza acquisire la licenza, ma solo un semplice attestato di credito formativo, da valere per l'iscrizione alle classi successive ai soli fini del rilascio di ulteriori crediti.

## Valutazione nella scuola superiore.

Oltre ai cenni ed alle considerazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 e nella c.m. 262/1988, se ne parla in maniera dettagliata nella O.M. 193/1989, nel parere del Consiglio di Stato del 10.4.1991, nella c.m. 199/1992, nella legge 104/1992, art. 16, nella o.m. 21.4.1997, n. 266, nelle oo.mm. relative a scrutini ed esami.

Tutti gli elementi utili alla valutazione devono essere riportati in una specifica relazione predisposta dal consiglio di classe ( c.m. 22.9.1988, n. 262).

Per gli alunni con handicap psichico, nel caso che il PEI preveda obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, ( PEI semplificato), l'alunno può essere ammesso alla classe successiva con l'attribuzione dei voti relativi al solo PEI, quindi senza valore legale, in tal caso, informata preventivamente la famiglia sulla valutazione differenziata, si appone alla pagella la seguente annotazione: la presente votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. n. 80 del 9.3.1995. Se non c'è formale assenso da parte della famiglia, l'alunno è valutato in base ai normali parametri.

Per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, le valutazioni e le prove d'esame, che comunque devono tenere conto del PEI, non si differenziano, per i contenuti, dalla valutazione degli alunni normodotati. Per le modalità, relativamente alla specifica minorazione, su proposta del consiglio di classe, si prevede la possibilità di somministrare prove equipollenti, di concedere tempi più lunghi per le prove scritte e grafiche, di consentire la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, gli stessi assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno operato durante l'anno scolastico.

Agli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d'arte ed agli esami conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore, possono essere ammessi anche gli alunni con handicap valutati in modo **differenziato** svolgendo prove relative ai contenuti della programmazione individualizzata. In tal caso viene rilasciato soltanto un'attestazione delle competenze effettivamente acquisite ( DPR 23.7.1998, n. 323, art. 13).

La c.m.125/2001 ha stabilito la modulistica da usare per l'attestazione dei crediti, in essa devono figurare:

- le ore e la durata del corso di studi,
- la votazione complessiva,
- le materie d'insegnamento del curriculum con l'indicazione della durata oraria,
- le competenze,

- le conoscenze e le capacità professionali acquisite,
- i crediti formativi documentati in sede d'esame.

Questa forma di attestazione, di carattere informativo documentario, può essere utilizzata dagli appositi servizi per l'impiego, per offrire opportunità di inserimento lavorativo ( o in situazioni protette) meglio rispondenti alle reali capacità dell'alunno (cfr. D.P.C.M. 13.1.2000-Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili).

Le prove differenziate sono elaborate dalle singole commissioni sulla base del documento del Consiglio di classe, mentre i testi in braille per i non vedenti sono trasmessi dal Ministero.

Per gli alunni con handicap ripetenti la terza volta la stessa classe, il PEI può prevedere la partecipazione a lezioni ed attività della classe successiva e percorsi formativi integrati con la formazione professionale e lavorativa che possono dar luogo al riconoscimento di particolari crediti formativi.

## Valutazione degli alunni disabili e insegnante di sostegno.

Sia per la scuola dell'obbligo sia per la scuola superiore è riconosciuta l'effettiva con titolarità dei docenti di sostegno che partecipano pertanto a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Tale riconoscimento è coerente con la funzione del docente di sostegno che è assegnato non all'alunno in situazione di handicap ma alla classe della quale fa parte l'alunno.

Rapporto numerico insegnanti - alunni.

La legge 27.12.1997, n. 449 all'art. 40 comma 3 attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale, un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia.

I Dirigenti Scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni ( legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).

L'attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente regionale ( legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).

## L'integrazione dei disabili e la Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27.12.2002).

Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.

L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti - alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla legge 449/97 è autorizzato, come indicato in precedenza, dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104.

All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

## Classi con alunni in situazione di handicap.

Il D.M. 6.6.1999 n. 141, sostitutivo dell'art. 10 del D.M. 24.7.1998, n. 33, ripristina il numero massimo di 20 alunni e comunque non più 25, in relazione alle dotazioni organiche provinciali e previa valutazione della gravità dell'handicap, delle situazioni soggettive dell'alunno, nonché delle condizioni organizzative e risorse professionali esistenti in ciascuna scuola per le classi di tutti i gradi e gli ordini di scuola che accolgono alunni in situazione di handicap.

La necessità della riduzione numerica a 20 alunni deve essere esplicitata e motivata in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e il progetto articolato d'integrazione deve definire espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della scuola.

Ogni classe può accogliere, normalmente, un solo alunno disabile e, comunque, non più di due, se non gravi (d.m. 141/1999).

## Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni disabili nei locali scolastici.

L'assistenza di base, intesa come ausilio materiale per l'accesso, l'uscita e spostamento nei locali scolastici, rientra nelle mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici ( CCNL 1998/2001, Accordo relativo al secondo biennio economico 15.02.2001, tab. D; direttiva 30.11.2001).

L'ausilio materiale per esigenze di particolare disagio, per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale rientra, invece, tra le funzioni aggiuntive.